



COMUNE DI COLLE DI TORA
Provincia di Rieti

ORDINANZA SINDACALE N. 11 DEL 18/07/2025

OGGETTO: APPLICAZIONE DELLE MISURE URGENTI DI PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI E DI INTERFACCIA URBANA E RURALE IN VISTA DEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITÀ PER GLI INCENDI BOSCHIVI - CAMPAGNA 2025

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- il D. Lgs. n.1 del 2018 con il quale è stato adottato il “CODICE DELLA PROTEZIONE CIVILE”- ha raccolto coordinato e semplificato, in un quadro organico e coerente, la normativa di Protezione Civile, richiamando, all’art. 1, le finalità a cui concorre il Servizio Nazionale della Protezione Civile, istituito con Legge 24.02.1992, n. 225, i principi fondamentali in materia di Protezione Civile e, all’art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto all’art.6 comma 1 definisce le attribuzioni di predetta Autorità, introducendo un significativo mutamento nella geografia istituzionale che presiede le attività di competenza comunale “limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni”;

- il citato D. Lgs. 02.01.2018, n. 1 all’art. 12, definisce le funzioni dei Comuni nell’ambito del Servizio Nazionale della Protezione Civile e, in particolare, pone in capo a questi l’attuazione, in ambito comunale, delle attività di prevenzione dei rischi, l’adozione di tutti i provvedimenti finalizzati a prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica (compresi quelli relativi alla pianificazione dell’emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi), le attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, sulla pianificazione di protezione civile e sulle situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall’attività dell’uomo;

In particolare, con riguardo al “rischio incendi boschivi e di interfaccia urbana e rurale” esiste una accurata disciplina giuridica che lo definisce, si annoverano infatti:

il D.L. 08.09.2021, n. 120, convertito in Legge 08.11.2021, n. 155, ha dettato misure di maggiore efficacia per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni criminali correlati all’uso dell’incendio quale strumento di mutamento della destinazione d’uso dei fondi, nonché ha integrato il testo dell’articolo 2 della Legge 21.11.2000, n. 353, introducendo la nozione di “zone di interfaccia urbano-rurale”, intendendosi per esse “le zone, aree o fasce, nelle quali l’interconnessione tra le abitazioni o altre strutture antropiche e le aree naturali o la vegetazione combustibile è molto stretta”;

- l’articolo 423-bis del codice penale, punisce in maniera severa chiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagiona un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al

rimboschimento, propri o altrui, prevenendo la pena della reclusione da sei a dieci anni; pertanto, se per dolo o colpa ciò accada, l'Ordinamento Giuridico qualifica come "fatto criminale" l'incendio in parola, retribuendo siffatte condotte illegali con pene detentive di forte capacità deterrente, altresì contemplando specifiche aggravanti se: dall'incendio deriva pericolo per edifici o danno su aree o specie animali o vegetali protette o su animali domestici o di allevamento; se dall'incendio deriva un danno grave, esteso e persistente all'ambiente; se l'incendio è commesso al fine di trarne profitto per sé o per altri o con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti all'esecuzione di incarichi o allo svolgimento di servizi nell'ambito della prevenzione e della lotta attiva contro gli incendi boschivi;

- la D. G. R. n. 228 del 25.05.2023 – adottata ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 39/2002 - ha approvato il vigente piano triennale AIB "**Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi - Periodo 2023/2025**"; tale piano, prevede, tra l'altro, che i Sindaci – con Ordinanza adottata ex art. 54 del D.Lgs. 267/2000 - al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di Protezione Civile, dispongano l'attuazione di interventi di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi, sempre con riguardo al periodo di massimo rischio, conformemente ad un modello recato, come allegato al già menzionato piano; richiamati i contenuti della nota dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio del 16/06/2023 n. U.659290 afferente i "livelli di pericolosità da incendio boschivo" e la nota della predetta Agenzia Regionale di P.C. del 24/07/2023 n. 082843

RAMMENTATE le disposizioni dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio in tema di rischio incendi boschivi con particolar riguardo agli SCENARI DI RISCHIO ED ALLE NORME COMPORTAMENTALI (cfr. all. al PIANO TRIENNALE AIB) che identificano il **PERIODO DI MASSIMO RISCHIO** dal 15 giugno al 30 settembre ed il **PERIODO DI ALLERTA** dal 01 maggio al 15 giugno e dal 01 ottobre al 31 ottobre; **TENUTO CONTO** della D.G. R. n. 270 del 15 maggio 2020, di approvazione del Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi – periodo 2020-2022, ai sensi della L.353/2000 e L.R. 28 ottobre 2002 n. 39, pubblicato sul B.U.R.

n. 72 del 04/06/2020, con il quale è dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi per tutte le aree boscate, cespugliate, arborate e a pascolo della Regione Lazio. Costituiscono periodi di allerta tutti i fine settimana nonché i festivi non domenicali compresi dall'inizio di maggio a fine ottobre;

ATTESO che il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, ai sensi dell'art. 54, c. 4. del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii., adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, provvedimenti contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana e che, sul territorio comunale, vi sono i presupposti per l'adozione di misure di prevenzione (di obbligo e divieto), nel rispetto allo "schema di Ordinanza sindacale per interventi AIB", considerato dall'allegato 7 del Piano AIB 2023-2025, adottato dalla Regione Lazio con Deliberazione della Giunta Regionale 25 maggio 2023, n. 228, con particolare attenzione alle aree nelle quali è ricorrente il fenomeno degli incendi nel periodo estivo;

VISTA la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2000 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali";

VISTO il Regolamento Regionale n. 7 del 18 aprile 2005 "Regolamento di attuazione dell'articolo 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39";

VISTO il D.lgs. n.152 del 2006 e ss. mm. ii. "Norme in materia ambientale";

VISTO il R.D. n° 3267 del 30/12/1923 dispone in ordine al Regolamento ed alle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale per i boschi e terreni sottoposti a vincolo idrogeologico e ss.mm.ii.;

RILEVATA la necessità di provvedere, con uniformi criteri, alla prevenzione degli incendi nelle campagne, lungo le strade e nei boschi, in particolare nel corso dell'estate e dell'autunno quando il rischio è massimo, atteso che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

CONSIDERATO che, ai sensi della L.R. n. 39/2002 e relativo Regolamento di attuazione n. 7/2005, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, nonché durante il periodo di allerta, in tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n.353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, è tassativamente vietato:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o braci;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

VISTO il Piano di Emergenza Comunale vigente;

per le motivazioni sopra esposte

Con il presente Provvedimento è dichiarato, lo stato di grave pericolosità per rischio di incendi boschivi e di interfaccia sul territorio comunale;

ORDINA

CON DECORRENZA IMMEDIATA e fino al 15 OTTOBRE 2025

A TUTTI GLI ENTI ED AI PRIVATI POSSESSORI, A QUALSIASI TITOLO DI BOSCHI, TERRENI AGRICOLI, PRATI, PASCOLI ED INCOLTI DI ADOPERARSI AL FINE DI EVITARE IL POSSIBILE INSORGERE E LA PROPAGAZIONE DI INCENDI.

Ad essi è fatto quindi obbligo di adottare i seguenti interventi preventivi:

1. Perimetrazione mediante solchi di aratro per una fascia di mt 5.00 (mt. 10.00 se adiacenti a linee ferroviarie) e sgombero da covoni di fieno, grano, materiale erbaceo o arbustivo secco e/o altro materiale infiammabile da eseguire su:
2. Completamento, entro il 15 luglio di ogni anno, delle operazioni di interrimento delle stoppie;
 - Ripulitura delle aree boschive confinanti con strade ed altre vie di transito, per una profondità di almeno mt.5.00, di tutta la vegetazione erbacea e/o arbustiva – fatta eccezione per le specie protette ai sensi della Legge regionale n° 61/1974;
 - Ripulitura da parte degli Enti interessati (ENAS/ANAS – ASTRAL - R.F.I. – ENEL – Amministrazione Provinciale, Amministrazione comunale ecc.) della vegetazione erbacea e/o arbustiva -fatta eccezione per le specie protette ai sensi della richiamata L. R. n° 61/1974 - presente nelle aree limitrofe alla strada ed alle recinzioni e lungo le scarpate stradali e ferroviarie nel rispetto delle vigenti norme, compreso il Codice della Strada. In difetto tale compito è da intendersi ricadente a carico dei proprietari frontalieri, salvo gli abbruciamenti di prevenzione antincendio, se autorizzati.
3. Ripulitura con realizzazione, da parte di proprietari e/o affittuari e/o comodatari di immobili ubicati in periferia del centro abitato di idonee fasce protettive prive di materiali infiammabili.

Ai sensi della L.R. n° 17/1995 art.18 si intendono per “abbruciamenti per interventi di prevenzione autorizzati”, le attività per le quale è stata inoltrata domanda, con redazione di precise indicazioni in ordine al richiedente e di cognizione di tempo e luogo, al Comando

Carabinieri Forestale competente per territorio e per la quale risulta rilasciata espressa autorizzazione.

Per il periodo di massimo rischio (15 giugno - 30 settembre) quanto rilevato in deroga dal richiamato art. 38 L.R. n° 17/1995, è subordinato alla medesima autorizzazione per prevenire perdita di controllo delle operazioni di abbruciamento.

L'autorizzazione, rilasciata dalla competente Autorità Forestale, dovrà essere esibita su richiesta agli agenti della forza pubblica ed al personale adibito al Servizio antincendio.

Le operazioni di abbruciamento autorizzato, dovranno effettuarsi, previo avviso al Comando Carabinieri Forestale competente per territorio, nel giorno e nelle ore indicate e non potranno essere comunque eseguite in giornate ventose e nelle ore comprese tra le 10:00 e le 18:00.

In deroga a quanto disposto, nelle aree boscate, comunque in giornate in assenza di vento e limitatamente dall'alba al tramonto è possibile:

- ❖ l'accensione di fuochi in insediamenti turistico-ricreativi, solo in aree idonee e specificatamente individuate ed attrezzate dall'Ente Locale, da altre Amministrazioni o da privati purché dotate di idonei mezzi estinguenti per qualità e numero;
- ❖ l'accensione di fuochi, al fine della eliminazione dei residui d'interventi di cura e manutenzione del bosco in rapporto alle esigenze di prevenzione incendi, restando comunque le operazioni subordinate all'autorizzazione da rilasciarsi a cura del Comando carabinieri Forestale, competente per territorio;
- ❖ l'accensione di fuochi comunque subordinata ad apposita autorizzazione a fine della gestione colturale ed economica di fondi destinati alla produzione di impianti arborei;

PRESCRIZIONI E DIVIETI

In tutte le aree del Comune a rischio di incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti, È TASSATIVAMENTE VIETATO:

- accendere fuochi di ogni genere;
- far brillare mine o usare esplosivi;
- usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro- silvo -pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

La mancata osservanza dei divieti e prescrizioni sopraindicati, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente legislazione, in particolare quelle di cui all'art.10 comma 6 della legge n° 353/2000.

SANZIONI

L'INOSSERVANZA DEL PRESENTE OBBLIGO COMPORTERÀ L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART 29 DEL VIGENTE D. LGS. N° 285/1992 (NUOVO CODICE DELLA STRADA) OLTRECHÉ DELLE SANZIONI PREVISTE DALL'ART. 50 COMMA 4.

D.G.C. NR. 98 DEL 13/08/2013 E S.M.I. PER VIOLAZIONE AI VIGENTI REGOLAMENTI

COMUNALI: “REGOLAMENTO DI IGIENE URBANA” E “REGOLAMENTO PER L’ACCESSO E UTILIZZO DEI BOSCHI DI PROPRIETÀ COMUNALE”;

I proprietari ed i possessori di terreni ricadenti nelle fattispecie sopra descritte, saranno ritenuti responsabili dei danni che eventualmente si verificheranno per loro negligenza e comunque per l’inosservanza delle disposizioni sopra impartite nonché delle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso la mancata osservanza degli obblighi e dei divieti disposti, comporterà l'applicazione delle sanzioni già previste dalla legislazione vigente, ivi incluse le sanzioni penali, previste dalle normative statali sulle materie disciplinate dalla presente ordinanza. Ogni altra violazione alle disposizioni della presente Ordinanza, relativamente al mancato rispetto dell'esecuzione degli interventi preventivi, per cui non sia già prevista una specifica sanzione, è punita con la sanzione amministrativa da un minimo di 25 euro ad un massimo di 500 euro, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000.

L’INOSSERVANZA DELLA PRESENTE ORDINANZA, oltre alle sanzioni di natura amministrativa previste dalle vigenti normative di legge e /o regolamentari comporta il deferimento alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell’art.650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento ordinatorio, IMMEDITAMENTE ESECUTIVO, preventivamente comunicato al Prefetto, è reso formalmente pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio Comunale e sul sito internet istituzionale del Comune di Colle di Tora,

AVVERTE

Che avverso il presente provvedimento può essere proposto RICORSO:

- al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con le modalità di cui al D. Lgs. n° 104/2010 s.m.i., entro 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24/11/1971 n°1199 in alternativa al ricorso al T.A.R. , entro 120 giorni dalla notifica;

DISPONE

CHE LA PRESENTE ORDINANZA, SIA DIRIZZATA:

per conoscenza a:

- Alla Prefettura di Rieti - Area Protezione Civile Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico — protocollo.prefri@pec.interno.it
- Alla Regione Lazio –Direzione Regionale Protezione Civile –Area Volontariato Enti Locali – Sala Operativa Regionale - agenziaprotezionecivile@regione.lazio.legalmail.it

per l’esecuzione a:

- Al Comando stazione Forestale Carabinieri di Poggio Moiano;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Castel di Tora.

Il Sindaco
(Otello Loreti)